

ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE BOLLI - ESSENTE ORIGINALE



14007.13

24 GIU 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Redacted]

R.G.N. 13491/2008

Cron. 14007

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIANFRANCO BANDINI - Rel. Presidente - Ud. 20/03/2013
- Dott. PIETRO VENUTI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. ENRICA D'ANTONIO - Consigliere -
- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere -
- Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 13491-2008 proposto da:

GS [Redacted], già elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA GIACINTA PEZZANA 27, presso lo studio
dell'avvocato BALTA RENATO, rappresentata e difesa
dall'avvocato ANGINO MARIO, giusta delega in atti e da
ultimo domiciliata presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE;

2013

990

- ricorrente -

contro

- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE [Redacted], in persona del legale


rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, BIONDI GIOVANNA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistente con mandato -

avverso la sentenza n. 1195/2007 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/07/2007 R.G.N. 2204/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;

udito l'Avvocato PATTERI ANTONELLA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e chiede la trasmissione alla Procura Generale della copia della sentenza di primo grado e ove non presente la copia della sentenza di appello.



**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 12 - 20 luglio 2007, in riforma della decisione di rigetto di primo grado, condannava l'INPS, su impugnazione di a corrisponderle la somma di € 1.293,93 a titolo di interessi legali sui ratei dell'assegno di invalidità civile che l'Istituto le aveva pagato in ritardo. Condannava altresì l'Istituto al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidandole globalmente in € 200,00 per ciascun grado.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso per due motivi. L'INPS ha rilasciato procura al suo difensore, che ha partecipato alla discussione orale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, seguito dal relativo quesito di diritto *ex art. 336 bis* cod. proc. civ., la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., dell'art. 24 della legge n. 794 del 1942 e del decreto del Ministro della Giustizia n. 127 del 2004, che ha recepito la delibera del Consiglio Nazionale Forense del 20 settembre 2002, deduce che la sentenza impugnata ha condannato l'INPS al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di merito, senza distinzione tra diritti ed onorari e nello stesso importo per ciascun grado.

Rileva che tale importo, con riguardo agli onorari, è inferiore ai minimi stabiliti dalla tariffa forense, e che la liquidazione non comprende i diritti e le spese generali.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, deducendo che la sentenza impugnata, procedendo ad una liquidazione

globale delle spese processuali, non consente di controllare le specifiche voci della tariffa ed il rispetto dei minimi tariffari.

Il primo motivo è fondato.

Questa Corte ha più volte affermato che in tema di spese processuali, il giudice nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese e degli onorari in favore della controparte, deve liquidare l'ammontare separatamente, distinguendo diritti ed onorari. Non sono conformi alla legge liquidazioni generiche ed onnicomprensive, in quanto non consentono il controllo sulla correttezza della liquidazione (Cass. 24890/11; Cass. 6338/08; Cass. 16993/07; Cass. 5318/07; Cass. 17028/06).

Nella specie la Corte di merito, non attenendosi a tale principio, ha effettuato, per ciascun grado del giudizio, una liquidazione globale, peraltro di pari importo (€ 200,00), senza distinzione tra diritti ed onorari e senza alcuna specificazione circa i criteri adottati.

In accoglimento della censura, la sentenza impugnata, assorbito il secondo motivo, deve pertanto essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., previa condanna dell'INPS al pagamento delle spese dell'intero processo, liquidate, quanto al primo grado, in € 260,00 per onorari ed € 200,00 per diritti; quanto al grado d'appello in € 405,00 per onorari ed € 210,00 per diritti; quanto al presente giudizio in € 50,00 per esborsi ed € 600,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese generali come per legge.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna l'INPS al pagamento delle spese dell'intero processo, che liquida, quanto al primo grado,

in € 260,00 per onorari ed € 200,00 per diritti; quanto al grado d'appello in € 405,00 per onorari ed € 210,00 per diritti; quanto al presente giudizio in € 600,00 per compensi professionali, oltre € 50,00 per esborsi. Il tutto oltre accessori di legge e spese generali come per legge per i giudizi del merito -

Così deciso in Roma in data 20 marzo 2013.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Cinzia SCARSELLA

Depositato in Cancelleria



oggi, 4 GIU. 2013

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Cinzia SCARSELLA

[Handwritten signature]

CASSAZIONE.net

CASSAZIONE.net